

**All. 1 alla deliberazione  
n.2/C.d.A./0021 del 30/09/2014**



**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA  
A.S.P. "Carlo Pezzani"**

**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. "CARLO PEZZANI"**

**C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187**

**V.le Repubblica, 86 - 27058 VOGHERA**

**Tel. 0383 644411**

# **REGOLAMENTO PART-TIME PERSONALE DEL COMPARTO**

**(Reg. n. 1/2014)**

Approvato con deliberazione n. 2/C.d.A./0021 del 30/09/2014

*ASP "Carlo Pezzani" Viale della Repubblica, 86 – 27058 Voghera -  
Regolamento Part-Time Personale del Comparto*

## **INDICE**

**Art. 1 Finalità**

**Art. 2 Normativa di riferimento**

**Art. 3 Tipologie**

**Art. 4 Contingente**

**Art. 5 Garanzie**

**Art. 6 Caratteristiche del contingente**

**Art. 7 Ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale ordinario**

**Art. 8 Graduazione delle domande di passaggio al rapporto a tempo parziale**

**Art. 9 Passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno**

**Art. 10 Forma, durata e decorrenza**

**Art. 11 Incompatibilità e mancato accoglimento**

**Art. 12 Variazione percentuale oraria**

**Art. 13 Part time temporaneo: criteri generali**

**Art. 14 Ammissione al part time temporaneo**

**Art. 15 Part time temporaneo: verifiche**

**Art. 16 Inammissibilità**

**Art. 17 Preclusioni**

**Art. 18 Prestazioni di lavoro supplementare o straordinario**

**Art. 19 Trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale**

**Art. 20 Ferie e festività soppresse**

**Art. 21 Disposizioni specifiche per il tempo parziale verticale**

**Art. 22 Norma di rinvio**

## **Art. 1** **(Finalità)**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia, da attuazione in ambito aziendale all'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

2. La presente disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, che risponde ad esigenze personali e familiari del dipendente, è anche diretta:

- a potenziare l'efficienza e l'efficacia operativa dell'Azienda, migliorando la qualità dei servizi erogati;
- ad agevolare il rapporto con l'utenza, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;
- a dare più efficaci risposte alle esigenze operative delle strutture aziendali.

## **Art. 2** **(Normativa di riferimento)**

- CCNL 7.4.1999 art. 23-24-25 –
- CCNL 20.9.2001 art. 34-35 –
- CCNL 19.4.2004 art. 22 –
- DPCM 17.3.1989n. 117 –
- D. Lgs n. 61/2000
- D. Lgs n. 100/2001
- Legge n. 662 del 23.12.1996
- Circolari Funzione Pubblica n. 3/97 — n. 6/97 — n. 8/97 — n. 9/2011
- Legge n. 247 del 24.12.2007
- Legge n. 133 del 6.8.2008 - art. 73

## **Art. 3** **(Tipologie)**

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale presso questa Azienda si attua mediante le seguenti tipologie di orario:

- a) **orizzontale**: la riduzione dell'orario di lavoro si effettua rispetto al normale orario giornaliero di lavoro al tempo pieno
- b) **verticale**: l'attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
- c) **misto**: quello che contempla la combinazione delle due modalità indicate ai punti precedenti.

2. L'entità oraria del tempo parziale del singolo dipendente è stabilita in rapporto al tempo pieno, secondo una delle seguenti percentuali: 50% (18 ore), 58,34% (21 ore), 77,78% (28 ore).

## **Art. 4** **(Contingente)**

Può accedere al rapporto di lavoro a tempo parziale il personale dipendente del comparto a tempo indeterminato appartenente a tutti i profili professionali, nei limiti del contingente contrattuale del 25% arrotondato all'unità superiore. Al fine di favorire il predetto accesso da parte del personale di tutti i profili il contingente del 25% viene calcolato aggregando i profili stessi in macro classi nel

*ASP "Carlo Pezzani" Viale della Repubblica, 86 – 27058 Voghera -  
Regolamento Part-Time Personale del Comparto*

rispetto delle categorie di appartenenza, così come declinato nell'allegato 1) al presente regolamento.

#### **Art. 5** **(Garanzie)**

I lavoratori affetti da patologie oncologiche, o che necessitano di terapie salvavita, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale o orizzontale. (art. 46 del D. Lgs 276/2003) anche in soprannumero.

E' subordinata all'accordo tra le parti la percentuale del tempo parziale nonché la scelta tra la modalità orizzontale e verticale.

L'orario di lavoro dovrà essere pianificato tenendo in considerazione le esigenze individuali specifiche del dipendente anche con riferimento ai piani di cura.

#### **Art. 6** **(Caratteristiche del contingente)**

Nel limite del 25% arrotondato all'unità superiore del contingente che l'Azienda si impegna a garantire, calcolato per macro classi di profili professionali, il 5% viene destinato alla concessione del part-time temporaneo, immediatamente, in caso di disponibilità di posti, od al verificarsi di cessazione degli attuali rapporti di lavoro a tempo ridotto (20% part time ordinario + 5% part time temporaneo = 25%).

#### **Art. 7** **(Ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale ordinario)**

1. La domanda di ammissione al rapporto di lavoro a tempo parziale può essere presentata una volta l'anno, entro il 30 settembre, al fine di consentire la trasformazione del rapporto, qualora vi sia la disponibilità di posti, con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno successivo ovvero in una delle ulteriori decorrenze previste dal penultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento in presenza di rilevanti problemi organizzativi.  
L'Azienda pubblicherà entro il 1 settembre la disponibilità di posti da trasformare nell'anno successivo.
2. La domanda si intende presentata alla data di registrazione al protocollo dell'Azienda, alla data di spedizione tramite Raccomandata A/R o tramite inoltro via email: [segreteria@aspvoghera.it](mailto:segreteria@aspvoghera.it).
3. Qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili nelle macro classi di profili professionali posti da trasformare a tempo parziale, avranno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro i dipendenti delle medesime macro classi di profili interessati collocati in posizione utile nella graduatoria valevole per l'anno. Tale ricognizione verrà effettuata d'ufficio personale in data utile per consentire la trasformazione dei rapporti di lavoro a decorrere dal 1.5 e dal 1.10 dell'anno in corso di validità della graduatoria.
4. Nella domanda, da redigere su modulistica fornita dall'ufficio personale, dovranno essere indicati:

- l'entità oraria del tempo parziale richiesto, secondo le percentuali indicate nel precedente art. 3 - comma 2;
- l'articolazione proposta dell'orario di lavoro;
- le motivazioni della richiesta, con specifica delle eventuali situazioni familiari e/o personali che diano titolo di precedenza;
- l'eventuale intenzione di svolgere altra attività lavorativa, autonoma o subordinata.

## **Art. 8**

### **(Graduazione delle domande di passaggio al rapporto a tempo parziale)**

La graduazione delle domande verrà effettuata secondo i seguenti titoli di precedenza, nell'ordine:

- 1) essere portatore di handicap grave o di invalidità riconosciuta superiore ai 2/3.
- 2) essere familiare che, in via esclusiva o prevalente, assiste un disabile in stato di gravità documentata da apposita certificazione ASL già convalidata dall'INPS con il seguente grado di parentela:
  - coniuge e familiari fino al secondo grado compresi nello stato di famiglia del richiedente o domiciliati nello stesso comune purché non in struttura socio assistenziale;
  - affini di primo grado conviventi;
- 3) essere familiare che, in via esclusiva o prevalente, assiste un anziano non autosufficiente (invalidità al 100% documentata da certificazione ASL già convalidata dall'INPS);
- 4) assistere persone affette da gravi problemi soggettivi di tipo socio-sanitario con il seguente grado di parentela:
  - coniuge e familiari fino al secondo grado compresi nello stato di famiglia o domiciliati nello stesso comune purché non in struttura socio assistenziale;
  - affini di primo grado conviventi.

Per problemi soggettivi di tipo socio-sanitario si intendono:

- tossicodipendenza
- alcoolismo cronico
- altre forme di dipendenza dichiarate dall'ASL
- patologie croniche anche dell'infanzia e dell'età evolutiva che determinano temporanea (ma recidivante) o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, o altre per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento del familiare, del genitore o del soggetto che esercita la patria potestà. Tali patologie devono essere attestate da opportuna certificazione medica rilasciata dal medico specialista che attesti l'esistenza e la cronicità della patologia stessa;

5) essere genitore di figli minori di età non superiore ad anni 13, tenuto conto del loro numero;

6) avere compiuto i sessanta anni di età o aver superato i 35 anni di effettivo servizio.

Una volta graduate le domande pervenute con riferimento ai sopra elencati titoli di precedenza, si procederà alla graduazione delle ulteriori domande con riferimento alle situazioni ed ai punteggi di seguito indicati.

Gli stessi verranno utilizzati per graduare le domande anche in caso di parità di titoli di precedenza:

### **Situazione Nucleo Familiare (max. 25 punti)**

- coniugato/a o convivente more uxorio senza prole punti 0
- vedovo/a, separato/a, nubile/celibe senza prole punti 0
- coniugato/a o convivente more uxorio con prole:
  - coniuge o convivente svolge attività lavorativa a tempo parziale punti 0
  - coniuge o convivente svolge attività lavorativa a tempo pieno punti 2
  - coniuge o convivente stabilmente assente per attività lavorativa punti 4
- vedovo/a, separato/a, nubile/celibe con prole punti 4

### **Valutazione familiari conviventi:**

- per ogni figlio minore, di età inferiore a 6 anni punti 5
- per ogni figlio convivente di età compresa tra 6 e 13 anni punti 3
- altri familiari conviventi:
  - autosufficienti punti 0
  - non totalmente autosufficienti punti 2

### **Anzianità di servizio (max. 15 punti)**

per ogni anno di servizio o frazione di esso in Aziende ed Enti pubblici indipendentemente dalla qualifica ricoperta purché idoneamente autocertificati

(fatta eccezione per il servizio prestato presso questa Azienda) punti 0,6 per ogni anno

### **Domicilio abituale (max. 5 punti)**

se il domicilio è fissato in Comune distante dalla sede di lavoro (riferimento tabella ACI):

- fino a 20 Km punti 0
- da 21 a 40 Km punti 2
- oltre i 41 km punti 4

Tutti i titoli devono essere adeguatamente documentati c/o autocertificati; a parità di punteggio prevale il richiedente più anziano di età anagrafica.

La graduatoria viene utilizzata per l'ammissione al tempo parziale, con le seguenti decorrenze: 1 gennaio, 1 maggio, 1 ottobre dell'anno di validità della stessa, salvo specifico rinvio per contingenti motivi organizzativi.

Qualora si renda necessario, a causa di inderogabili esigenze di servizio, e per un razionale utilizzo delle risorse umane disponibili, il dipendente, passato dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello parziale, può essere assegnato al servizio più idoneo.

## **Art. 9**

### **(Passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno)**

1. I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero.

2. Qualora vi sia la disponibilità del posto in organico, ovvero della frazione di posto corrispondente al completamento dell'orario di servizio a tempo pieno, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno potrà essere attuato, ai sensi dell'art. 6 - comma 1- del D. Lgs n. 61/2000, anche prima della scadenza del biennio.

3. La domanda di passaggio a tempo pieno deve essere presentata alla Direzione aziendale almeno 60 giorni prima della decorrenza richiesta, da stabilire in corrispondenza al primo giorno del mese.

4. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale potranno richiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purché vi sia la disponibilità del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno e che ciò corrisponda ad una reale esigenza organizzativa aziendale.

### **Art. 10**

#### **(Forma, durata e decorrenza)**

Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta, ha una durata pari ad anni tre, e non è tacitamente rinnovabile.

La decorrenza del rapporto di lavoro a tempo parziale è subordinata alla chiusura di ogni pendenza giuridica amministrativa relativa al precedente rapporto.

Nel caso di dipendente ammesso al rapporto di lavoro a tempo parziale in astensione obbligatoria per maternità, la decorrenza è coincidente con il termine dell'astensione obbligatoria e/o del congedo straordinario post partum, salvo eventuale congedo ordinario c/o recuperi che vanno fruiti di seguito

### **Art. 11**

#### **(Incompatibilità e mancato accoglimento)**

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, nel rispetto delle vigenti norme sull'incompatibilità e conflitto d'interessi, può svolgere un'altra attività lavorativa autonoma o subordinata, anche mediante iscrizione ad albi professionali. In caso di successivo inizio o variazione della propria attività lavorativa esterna, il dipendente è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione entro 15 giorni. L'eventuale compatibilità sarà valutata caso per caso.

Qualora l'attività sia valutata incompatibile con quella svolta presso l'Azienda, ovvero in concorrenza con essa, l'Azienda respinge l'istanza con atto motivato del Direttore. Resta ferma la disciplina delle incompatibilità per i pubblici dipendenti così come prevista dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni.

### **Art. 12**

#### **(Variazione percentuale oraria)**

Nell'ambito del rapporto a tempo parziale eventuali richieste di variazione percentuale oraria possono essere presentate in qualsiasi momento.

Le richieste saranno valutate entro il mese successivo a quello di presentazione e saranno accolte o respinte in relazione alle esigenze organizzative ed alla situazione di fabbisogno di personale.

### **Art. 13**

#### **(Part-time temporaneo: criteri generali)**

1. Le parti al fine di trovare una temporanea risposta ad alcune problematiche che rendono di difficile gestione il contemperamento degli impegni lavorativi con quelli familiari, sono giunti alla formulazione del presente istituto del tempo parziale temporaneo. Gli eventi tutelabili sono quelli impreveduti e temporalmente vicini, e che fanno pensare all'efficacia di un intervento immediato, se pur limitato nel tempo (quali: nascita di un figlio, assistenza a familiari e conviventi, gravi motivi personali, ecc...).
2. L'Azienda, pertanto, a fronte di documentate situazioni familiari e personali particolarmente gravi, concede - nell'ambito della percentuale indicata nell'articolo precedente - un part-time temporaneo per un periodo di 2 anni eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi secondo i criteri stabiliti per il part-time ordinario.

### **Art. 14**

#### **(Ammissione al part-time temporaneo)**

Le domande di ammissione al part-time temporaneo possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno.

Le domande presentate con riferimento alle macro classi di profili per i quali esiste la disponibilità di posti verranno vagliate dalla Direzione Aziendale con riferimento ai criteri previsti dall'art. 9 del presente regolamento entro i due mesi successivi a quello di presentazione.

### **Art. 15**

#### **(Part-time temporaneo: Verifiche)**

Il personale ammesso al tempo parziale temporaneo è tenuto a comunicare con immediatezza all'ufficio Personale l'eventuale cessazione delle necessità addotte in sede di richiesta.

L'ufficio personale può procedere ogni sei mesi a verificare la permanenza delle suddette necessità, chiedendo agli interessati la documentazione c/o l'autocertificazione probante o applicando altre idonee modalità, sempre nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

La mancata comunicazione da parte del dipendente del venir meno delle emergenti necessità personali e familiari, verrà valutata in sede disciplinare.

### **Art. 16**

#### **(Inammissibilità)**

Non può essere ammesso al rapporto di lavoro a tempo parziale né ordinario né temporaneo: - il dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato;

- il dipendente titolare di posizione organizzativa, salvo espressa rinuncia dell'incarico e dei relativi effetti economici.

Il personale con funzioni di coordinamento potrà accedere al rapporto di lavoro a tempo parziale esclusivamente temporaneo nella percentuale dell' 80%.



**Art. 17**  
**(Preclusioni)**

Al personale a tempo parziale sia ordinario che temporaneo sono precluse:

- la prestazione di lavoro straordinario, fatti salvi i limiti contrattuali consentiti;

**Art. 18**  
**(Prestazioni di lavoro supplementare o straordinario)**

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia ordinario che temporaneo, di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata del lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese da utilizzarsi in un arco temporale superiore ad una settimana.

2. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili e improvvise.

3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso così come previsto dall'art. 6 comma 4, CCNL 14.09.2000 maggiorata di una percentuale pari al 15%; i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario.

4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore, retribuite con il compenso di cui al precedente comma 3.

5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto a quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%

6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi, l'Azienda consolida il relativo orario di lavoro a domanda del dipendente, così come previsto dall'art. 6 comma 7, CCNL 14.09.2000.

**Art. 19**  
**(Trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale)**

1. Al personale a tempo parziale, sia ordinario che temporaneo, tenuto conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili con la specifica natura dell'Istituto del part-time, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

Il personale a part-time ha diritto a fruire dell'istituto del diritto allo studio in misura proporzionata all'impegno orario ridotto.

2. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse o periodiche, ivi compresa l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, le indennità professionali specifiche, ove spettanti, corrisposte al personale con rapporto a tempo pieno, appartenente alla stessa posizione funzionale e profilo professionale.

3. La contrattazione integrativa stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti.
4. Al ricorrere delle condizioni di legge, al dipendente a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
5. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 554/1988 e successive modificazioni e integrazioni e dalle vigenti disposizioni.

#### **Art. 20**

##### **(Ferie e festività soppresse)**

1. Al personale a tempo parziale orizzontale spetta un numero di giorni di ferie uguale a quello spettante al personale a tempo pieno; ai dipendenti a tempo parziale verticale spetta un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
2. Prima della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o da tempo parziale a tempo pieno, il personale interessato dovrà fruire ferie e festività soppresse maturate sino alla data della trasformazione.
3. Qualora, in via del tutto eccezionale, la Direzione aziendale autorizzasse la conservazione delle ferie e festività soppresse oltre la data di trasformazione del rapporto di lavoro, le stesse saranno fruite in termini di giorni maturati a prescindere dalla diversa misura dell'orario di lavoro dovuto.

#### **Art. 21**

##### **(Disposizioni specifiche per il tempo parziale verticale)**

1. Per il tempo parziale verticale, il criterio di proporzionalità previsto nei precedenti articoli, si applica per tutte le tipologie di assenza dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. E' riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, anche per la parte non ricadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. I permessi per maternità e i permessi per lutto spettano per intero qualora coincidenti con i periodi lavorativi, il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
3. Non si riducono i termini per il periodo di prova e per il preavviso previsti per il rapporto di lavoro a tempo pieno; gli stessi vanno calcolati con riferimento ai periodi di effettivo lavoro.

#### **Art. 22**

##### **(Norma di rinvio)**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla contrattazione collettiva nazionale e alle disposizioni di cui al D.Lgs. 61/2000.



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA  
A.S.P. "Carlo Pezzani"

## AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. "CARLO PEZZANI"

C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187

V.le Repubblica, 86 - 27058 VOGHERA

Tel. 0383 644411

AL SIGNOR DIRETTORE  
A.S.P. CARLO PEZZANI  
VOGHERA

### OGGETTO: Richiesta passaggio a rapporto di lavoro a tempo parziale.

ORDINARIO

TEMPORANEO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a

dipendente dell'Azienda Servizi alla Persona "Carlo Pezzani" con il profilo professionale

di \_\_\_\_\_

### CHIEDE

la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

ORIZZONTALE

VERTICALE

PERCENTUALE:  50%  58,34%  77,78%

e di poter articolare il proprio orario di lavoro come segue:

---

---

per i seguenti motivi:

- Personali/familiari precisati nella scheda allegata alla presente istanza;
- Per lo svolgimento dell'attività lavorativa di seguito descritta:

---

---

Allo scopo lo/la scrivente

**DICHIARA**

di trovarsi

non trovarsi

**in una delle situazioni previste dall'art. 8 del Regolamento Aziendale del rapporto di lavoro a tempo parziale che danno titolo a precedenza nella graduatoria di interesse, autocertificata nella scheda delle situazioni personali allegata alla presente istanza;**

- che l'attività lavorativa che chiede di svolgere non comporta conflitto di interessi con l'attività aziendale;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare all'ASP, entro 15 giorni, l'eventuale inizio o variazione dell'attività lavorativa e che la mancata comunicazione costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro da parte dell'Azienda;
- di essere informato di poter chiedere nuovamente la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del proprio rapporto di lavoro nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 9 del Regolamento Aziendale del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Allega scheda autocertificazione situazioni personali.

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Firma del dipendente

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE**

In relazione alla presente istanza dichiaro che:

- L'articolazione di lavoro proposta dal dipendente E' / NON E' compatibile con le esigenze di servizio;
- la trasformazione del rapporto di lavoro a part-time può essere accolta con la seguente articolazione di lavoro:

data

Timbro e Firma del Responsabile Ufficio personale



## AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. "CARLO PEZZANI"

C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187

V.le Repubblica, 86 - 27058 VOGHERA

Tel. 0383 644411

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA  
A.S.P. "Carlo Pezzani"

Ruolo socio – sanitario	Ruolo Amministrativo
Categoria D3	
Psicologo	
Categoria D	Categoria D posizioni organizzative:
Infermiere professionale	Responsabile Ufficio del Personale
Fisioterapista	Responsabile Ufficio Ragioneria
Categoria B3	Categoria D
Infermiere generico	Istruttore direttivo – Ufficio Segreteria
Operatore socio sanitario	
Animatore	
Massoterapista	
Categoria B1	
Ausiliario socio – sanitario	
Addetto ai servizi vari	
Guardarobiera	
Categoria A	
Aiuto - guardarobiera	